



COMUNE DI ISILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

C.A.P 08033 - TEL. 0782/802013 - 0782/804461 - FAX 0782/804469 – P.I. 00159990910

Unità Operativa

Affari Generali – Personale – Servizi Demografici - Servizi Sociali

Tel 0782 804461 fax 0782 804469 e-mail affarigenerali@comune.isili.ca.it

PEC : protocollo.isili@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 lett. b) DEL D.Lgs. N.50/2016 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “OTTAVIO CORDA” CON L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA “CAT SARDEGNA”

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISILI, PIAZZA SAN GIUSEPPE N. 6, Tel. 0782/802013 - 802118, e-mail : affarigenerali@comune.isili.ca.it, PEC: protocollo.isili@pec.it

ART. 1 - PROCEDURA DI GARA

Affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale con procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma SardegnaCAT, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, CAT. AL 56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” cpv 92610000 - 0.

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

La procedura di gara, di cui al presente Capitolato, ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale “Ottavio Corda” per l’esercizio di attività sportiva a favore della collettività.

ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo dell’appalto oggetto della presente procedura è pari ad € 19.000,00 (diciannovemila,00) I.V.A ESCLUSA, e ogni altro onere compreso all’anno.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell’appalto è di anni 3 (tre) , relativa al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e decorre comunque dalla data di effettivo avvio del servizio.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L’impianto comunale è prioritariamente indirizzato alla promozione dell’attività sportiva, soprattutto a favore delle fasce più giovani di popolazione, di modo che trovi piena attuazione il principio di sussidiarietà: l’Amministrazione, attraverso l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, delega al gestore la realizzazione del fine pubblico di favorire la pratica dell’attività sportiva.

L’aggiudicatario dovrà garantire l’uso pubblico sociale dell’impianto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione C.C. n. 53

del 08.10.2001: *“Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita (...) dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni di volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse e le Scuole.”*

ART. 6 - MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA

Oltre a quanto specificato nell'articolo 5, la manutenzione ordinaria è a carico dell'affidatario.

L'affidatario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione, riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari.

L'affidatario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione Comunale allo Sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- avere tra le proprie finalità istituzionali l'esercizio e la promozione della pratica sportiva prevalentemente nel settore di attività tipico dell'impianto;
- predisporre tutto quanto necessario per avviare il Servizio nei termini fissati dalla stazione appaltante (**1° gennaio 2020**);
- garantire la fedele gestione dell'impianto secondo le indicazioni del presente capitolato;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale alla organizzazione e realizzazione di manifestazioni e/o eventi a carattere turistico sportivo mettendo a tal fine a disposizione le risorse umane e materiali necessarie allo scopo;
- richiedere l'espressa autorizzazione dell'amministrazione per ogni e qualsiasi concessione in uso a terzi dell'impianto;
- sollevare la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità inerente la gestione dell'impianto ed esonerarla da ogni danno occorso agli utilizzatori dell'impianto;
- utilizzare l'impianto per le finalità per le quali il servizio è stato affidato (esercizio e promozione della pratica sportiva);
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- consentire il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazione di volontariato e le scuole) che l'amministrazione comunale potrà indicare;
- assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
- consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole Elementari e Medie, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- mettere a disposizione l'impianto nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la programmazione, di livello cittadino, delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere Cittadino, Nazionale ed Internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri nei giorni liberi dalle iniziative suddette alle tariffe fissate con la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 14.03.2002.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dell'impianto il concessionario dovrà garantire:

- la pulizia delle aree da erbacce, materiali estranei quali buste di plastica, cartacce ecc. ricadenti all'interno della recinzione dell'impianto;

- la rasatura del tappeto erboso, tenendo conto della specie seminata e del periodo di vegetazione, con periodicità settimanale e secondo le effettive necessità. Dovrà essere utilizzata una falciatrice a lama elicoidale, con aspiratore a rullo posteriore;
- l'irrigazione, eseguita con l'impianto di irrigazione automatico esistente assicurando interventi calibrati a seconda dell'andamento stagionale, compresi interventi manuali nelle zone che non venissero irrigate a seguito di giornate particolarmente ventose;
- il diserbo: la mondata delle erbe infestanti verrà eseguita manualmente o con trattamento chimico, con la frequenza necessaria a mantenere il campo di gioco e le aree poste all'interno della recinzione, in condizioni ottimali. Il diserbo dovrà interessare tutte le male erbe che possono direttamente o indirettamente arrecare danno al manto erboso;
- la concimazione con trattamenti anti parassitari e anticrittogamici: verranno eseguiti tutte le volte che lo stato di salute del manto erboso lo richieda.

ART. 8 – UTENZE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Sono a carico del concessionario le spese per le utenze idriche ed elettriche relative all'utilizzo dell'impianto. Restano a carico dell'Amministrazione le spese per i consumi idrici ed elettrici inerenti l'irrigazione del manto erboso del solo rettangolo di gioco.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Oltre a quanto già previsto esplicitamente, sono a carico del Comune:

- la messa a disposizione in favore del concessionario dell'impianto, degli arredi e delle attrezzature esistenti al momento dell'affidamento della concessione.

Art. 10 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento della concessione, restando a proprio completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante la concessione e terrà perciò indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa.

In relazione a quanto sopra, dovrà pertanto stipulare e mantenere operante, per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi RCT/RCA a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone o cose, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto.

L'affidatario dovrà altresì versare all'Amministrazione Comunale un deposito cauzionale dell'importo di € 35.000,00 anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni all'impianto causati dalla società o da terzi in dipendenza dell'attività svolta, da restituire a scadenza dell'affidamento.

Copia delle polizze dovranno essere consegnata all'Amministrazione, prima della firma del contratto.

Le polizze devono essere esclusive per la concessione oggetto della presente procedura con esclusione di polizze generali già attive.

Resta inteso che le polizze non liberano il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia ed essendo l'Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.

ART. 11 – CONTRATTO

Il contratto disciplinante la concessione di cui al presente Capitolato verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

ART. 13 – PENALI

L'appaltatore che non si attenga alle direttive del Comune e agli obblighi previsti dal presente capitolato può essere assoggettato, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale compresa tra € 25,00 e € 150,00.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e alla eventuale recidiva. La penale verrà compensata con il primo pagamento successivo.

Le infrazioni vengono contestate per iscritto al responsabile preposto dalla ditta. Dopo due contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà del Comune risolvere il contratto e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro appaltatore.

Il totale delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'operatore economico non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione della stessa, sempre che non sia stato informato dell'aggiudicazione del servizio in suo favore.

ART. 15 - PAGAMENTI

L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture trimestrali presentate da concessionario. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a mezzo di liquidazione, a seguito della predisposizione di una relazione sulla regolare tenuta dell'impianto ad opera dell'ufficio tecnico del Comune.

La stazione appaltante effettuerà la liquidazione della fattura, nel rispetto del D.lgs. 192/2012, entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. I pagamenti delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore del concessionario a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni del precedente comma.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 16 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale:

- a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
- c) Impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario;
- d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
- h) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- i) Interruzione non motivata del servizio;
- j) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Oltre ai motivi sopra elencati, costituisce causa di risoluzione del contratto la mancata osservanza da parte dell'appaltatore (e dei suoi dipendenti e soci che prestano la loro opera nell'ambito del servizio oggetto del contratto) delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Isili.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

ART. 17 – RECESSO

Il Comune di Isili ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la ditta si è aggiudicata la gara, nonché dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto;
- Condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per violazione della normativa antimafia, a carico di taluno dei componenti l'organo di amministrazione, o l'amministratore delegato, o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario.
- L'aggiudicatario dovrà, comunque, proseguire il servizio la cui interruzione o sospensione possano provocare danno all'Ente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi fino a quel momento prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 18 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi, immediatamente dopo la liquidazione dell'ultima fattura relativa al Servizio di cui al presente Capitolato.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente affidamento, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie dalla legge. Foro competente: Cagliari.

ART. 20 – NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Si informa che questo Ente provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali dell'Impresa appaltatrice per le sole finalità connesse all'espletamento dell'appalto, nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea per il trattamento dei dati personali 2016/679.

I dati sono utilizzati e comunicati: all'interno dell'Ente tra gli incaricati del trattamento ed all'esterno al Tesoriere comunale, al Ministero delle Finanze, all'avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi.

ART. 21 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Isabella Manis)